

D.M. 2 agosto 1999, n. 278
Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove
scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16
della legge 13 maggio 1999, n. 133.
(G.U. 11 agosto 1999, n. 187)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni organizzate dal CONI ed emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni; e stabilisce altresì, per le medesime scommesse a totalizzatore, che il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Considerata l'opportunità di incrementare le entrate erariali attraverso l'introduzione di nuove scommesse, a totalizzatore e a quota fissa, riservate all'accettazione in agenzia, diverse da quelle sulle corse dei cavalli e sulle competizioni sportive organizzate dal CONI, nonché di una nuova scommessa a totalizzatore, da accettarsi in ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale, anch'essa relativa a competizioni sportive diverse (gare automobilistiche del Campionato Mondiale di Formula Uno) da quelle ippiche e da quelle organizzate dal CONI;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12319 del 15 luglio 1999;

Adotta il seguente regolamento:

Capo I

Art. 1 (*Nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa*) - 1. È autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa relative ad eventi sportivi diversi da quelli previsti dai regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e con decreto 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze.

2. Per tali scommesse il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco, ivi comprese le scommesse a quota fissa, nell'ambito delle disposizioni previste al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, potendo, a tal fine, avvalersi delle strutture e degli strumenti utilizzati per le scommesse ippiche e per quelle relative alle competizioni sportive organizzate dal CONI.

Art. 2 (*Concessionari abilitati*) - 1. L'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1 è consentita ai concessionari per l'accettazione, in locali allo scopo dedicati, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e dal decreto 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze. Il Ministero delle finanze può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente, previo avviso pubblico contenente le modalità di presentazione delle domande, da inviarsi anche alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. L'elenco delle discipline sportive riguardanti le scommesse di cui all'articolo 1 è emanato, previa, ove occorra, direttiva del Ministro, con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo ad avvenimenti di primario rilievo nazionale e internazionale. Con lo stesso decreto dirigenziale sono indicate le discipline e gli avvenimenti per i quali è consentita solamente la scommessa a totalizzatore.

Art. 3 (*Esercizio delle scommesse*) - 1. Per l'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1, i concessionari abilitati applicano le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 e, in particolare, in quanto compatibili, quelle di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37¹.

¹ L'art. 6 del d.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 ha così modificato l'art. 3 del presente decreto.

Art. 4 (*Revoca delle autorizzazioni*) - 1. Il Ministero delle finanze revoca l'autorizzazione all'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1 nei casi in cui concessionari abilitati abbiano compiuto violazioni passibili di provvedimenti di decadenza e revoca delle concessioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1999, n. 174, nonché nei casi in cui essi commettano gravi violazioni delle disposizioni contenute negli articoli del capo I del presente regolamento.

Art. 5 (*Programma di accettazione delle scommesse*) - 1. Sulla base dell'elenco delle discipline riguardanti le scommesse di cui all'articolo 2 il concessionario autorizzato redige ed espone al pubblico, nei luoghi di raccolta del gioco, il programma di accettazione contenente le singole condizioni delle scommesse. I concessionari autorizzati pubblicano settimanalmente su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le notizie utili per l'effettuazione delle scommesse.

2. Tutta l'attività sportiva è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliati sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.

3. L'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi oggetto di scommesse è responsabilità dei concessionari abilitati all'accettazione delle stesse sulla base di referti arbitrali.

Art. 6 (*Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse*) - 1. I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'erario.

Art. 7 (*Attribuzione di aggi*) - 1. Ai concessionari abilitati viene corrisposto per l'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1 lo stesso aggio previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze.

2. L'aggio ai concessionari abilitati varierà al variare di quello previsto nelle convenzioni indicate al comma 1, salvo il diritto di recesso da parte dei concessionari.

Art. 8 (*Accettazione delle scommesse*) – (abrogato)²

Art. 9 (*Soluzione delle controversie*) - 1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del capo I del presente regolamento e delle scommesse dallo

² L'art. 6 del d.P.R. 8 marzo 2002 ha abrogato l'art. 8 del presente decreto, il quale prevedeva che "1. I concessionari abilitati presentano, anche in via telematica, per l'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1, la dichiarazione di inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale, recante l'indicazione dell'ufficio cui indirizzare la dichiarazione". Con il D.Dirig. 3 settembre 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211) era stato approvato l'apposito modello.

stesso disciplinate, è disciplinata secondo le modalità e mediante gli organi di cui all'articolo 38 del regolamento 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze.

Capo II

Art. 10 (*Istituzione di una nuova scommessa a totalizzatore*) - 1. È istituita la scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101», collegata alle gare automobilistiche internazionali del Campionato Mondiale di Formula Uno, organizzate dalla *Federation Internationale de l'Automobile* - F.I.A. ed alle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo, organizzate dalla *Federation Internationale de Motociclisme* - F.I.M.³.

Art. 11 (*Esercizio della scommessa*) - 1. L'esercizio della scommessa denominata «Formula 101» è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato⁴.

2. L'accettazione delle scommesse è affidata, sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente⁵.

3. La concessione non può avere durata superiore a 6 anni ed è rinnovabile.

4. La raccolta delle giocate è effettuata dai concessionari, attraverso le rispettive ricevitorie.

5. Le iniziative pubblicitarie e promozionali della scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato⁶.

6. Il coordinamento organizzativo della pianificazione dei calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali necessari all'effettuazione del gioco e alla sua promozione a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la *Federation Internationale de l'Automobile* - F.I.A. e

³ L'art. 1, comma 1, del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito l'art. 10 del presente decreto.

⁴ L'art. 1, comma 2, lett. a) del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 1 dell'art. 11 del presente decreto. Si veda altresì l'art. 1 del Dir.Min. 23 gennaio 2001 (G.U. 10 febbraio 2001, n. 34), la quale già disponeva che *"l'esercizio della scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101", riservato al Ministero delle finanze, viene affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato"*.

⁵ L'art. 1, comma 2, lett. b) del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 2 dell'art. 11 del presente decreto. Si rinvia al D.Dirett. 5 aprile 2000 (G.U. 29 agosto 2000, n. 201) per quanto concerne l'approvazione delle convenzioni stipulate con Lottomatica S.p.a. di Roma e Sisal S.p.a. di Milano relative alla scommessa denominata «Formula 101».

⁶ L'art. 1, comma 2, lett. c) del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 5 dell'art. 11 del presente decreto.

la *Federation International de Motociclisme* - F.I.M. vantano diritti, dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'articolo 10, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno e motociclistiche, è riservato, tramite apposite convenzioni, alla F.I.A. ed alla F.I.M. ovvero ad altri soggetti dalle stesse delegati allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e dell'importo delle vincite sono effettuate mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133⁷.

7. Qualora la F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro soggetto⁸ allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, gli accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - al fine di verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione della scommessa «Formula 101», secondo le modalità stabilite dal presente capo. Tale approvazione è condizione necessaria per l'avvio della raccolta delle scommesse⁹.

Art. 12 (*Caratteristiche della scommessa*) - 1. La scommessa «Formula 101» consiste, a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, nel pronosticare le prime otto vetture o motociclette classificate, secondo l'ordine di arrivo, rispettivamente nelle gare del Campionato Mondiale di Formula Uno o nelle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo. L'ordine di arrivo, riferito al numero ufficiale che contraddistingue le vetture o le motociclette e i relativi piloti che partecipano alla gara oggetto della scommessa, è quello stabilito nei termini previsti dal regolamento F.I.A. o da quello F.I.M. in vigore. L'ordine di arrivo è pubblicato nell'apposito notiziario prodotto dalla F.I.A. o dalla F.I.M. e trasmesso agli altri concessionari dell'accettazione della scommessa¹⁰.

Art. 13 (*Modalità di scommessa*) - 1. Ad ogni posizione di arrivo correttamente pronosticata viene attribuito un punto.

2. Una vettura iscritta al Campionato Mondiale di Formula Uno o una motocicletta iscritta ai Campionati Mondiali di Motociclismo che, per qualunque motivo, non partecipa alla gara oggetto della scommessa, è considerata, ai fini della determinazione dei vincenti, ultima arrivata.

3. Il punteggio conseguito per ogni pronostico è determinato dalla somma delle posizioni esattamente pronosticate. Il punteggio massimo realizzabile è pari a "8".

⁷ L'art. 1, comma 2, lett. d) del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 6 dell'art. 11 del presente decreto.

⁸ Il decreto dirigenziale del Ministero delle finanze del 26 gennaio 2000, n. 207356/99, ha approvato l'accordo con cui la FIA ha delegato altro soggetto, e cioè la Lottomatica S.p.a. con sede in Roma, via di Porta Latina n. 8, allo svolgimento del suddetto coordinamento organizzativo.

⁹ L'art. 1, comma 2, lett. e) del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 7 dell'art. 11 del presente decreto.

¹⁰ L'art. 1, comma 3, del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito l'art. 12 del presente decreto.

4. Nel caso di parità dell'ordine di arrivo di due o più vetture o di due o più motociclette, tra la prima e l'ottava posizione di arrivo ai fini dell'individuazione dei pronostici vincenti, verranno considerati tutti gli ordini d'arrivo formati da vetture o motociclette classificate tra la prima e l'ottava posizione, attribuendo a ciascuna di esse un punto. Qualora, per qualsiasi motivo, al traguardo della gara oggetto della scommessa si classifica un numero di vetture o di motociclette inferiore a otto si terrà conto, per raggiungere il numero di otto classificati, ai fini della determinazione dei vincenti, del numero delle vetture o delle motociclette che prima del ritiro abbiano effettuato, nell'ordine, il maggior numero di giri.

5. Il montepremi è costituito dal 38 per cento della raccolta e destinato a tre categorie di vincita: ORO, ARGENTO E BRONZO cui corrispondono rispettivamente 8, 7 e 6 punti.

6. Il montepremi è ripartito fra le tre categorie anzidette nel modo seguente:

a) quaranta per cento alla categoria ORO;

b) trenta per cento alla categoria ARGENTO;

c) trenta per cento alla categoria BRONZO.

6-bis. L'importo destinato alle vincite di ogni singola categoria viene suddiviso in parti uguali fra le colonne vincenti della relativa categoria.

7. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria può essere minore della quota unitaria della o delle categorie inferiori. A tal fine gli importi destinati a tali categorie si sommano ed il risultato si divide per il numero delle colonne vincenti nelle singole categorie.

8. In mancanza di vincite di categoria ORO, ARGENTO o BRONZO, il relativo montepremi andrà ad accumularsi con quello della corrispondente categoria della scommessa successiva e così fino alla scommessa nella quale saranno realizzate vincite nelle corrispondenti categorie.

9. Nell'ultima scommessa annuale di "Formula 101", qualora non si realizzi punteggio vincente in una categoria, l'importo del relativo montepremi unitamente all'importo proveniente dalle precedenti scommesse per la stessa categoria viene cumulato con quello delle altre categorie di vincenti o, in mancanza di categorie di vincenti, fra tutti coloro che hanno realizzato il massimo punteggio.

10. In caso di annullamento della gara oggetto della scommessa, il giocatore ha diritto al rimborso dell'importo giocato che deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di annullamento. Il rimborso è effettuato dal ricevitore presso cui è stata raccolta la scommessa, dietro ritiro della ricevuta di gioco¹¹.

Art. 14 (*Modalità di accettazione della scommessa*) - 1. Le giocate sono effettuate utilizzando schede contraddistinte dal logo «Formula 101» prodotte da ogni concessionario. Le schede debbono presentare caratteristiche comuni

¹¹ L'art. 1, comma 4, del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito l'art. 13 del presente decreto. Si rinvia al D.Direttoriale 27 febbraio 2003 (G.U. 8 aprile 2003, n. 82) per quanto riguarda le "nuove modalità di gioco della scommessa a totalizzatore «Formula 101»".

definite, rispettivamente, dalla F.I.A. e dalla F.I.M. in modo da garantire identiche modalità di gioco¹².

2. Le giocate vengono raccolte nei punti appositamente individuati dai concessionari.

3. I concessionari, oltre alla propria rete di raccolta costituita dalle ricevitorie distribuite sul territorio nazionale e abilitate agli altri giochi pubblici, possono attivare, presso esercizi o luoghi aperti al pubblico, nuovi punti esclusivi di raccolta della scommessa «Formula 101», in misura non superiore al 25 per cento del numero delle ricevitorie delle proprie reti di raccolta. Tali nuovi punti di raccolta devono garantire la riservatezza dei dati e devono essere integrabili con gli altri punti di raccolta della scommessa.

4. La giocata minima si compone di due colonne, su ognuna delle quali il giocatore deve indicare il numero delle otto vetture o delle otto motociclette pronosticate nelle rispettive posizioni di arrivo¹³.

5. È altresì consentita l'effettuazione di giocate sistemistiche. Per ogni giocata, minima o sistemistica, viene rilasciato un singolo scontrino come ricevuta di gioco.

6. Per ogni gara oggetto della scommessa, la F.I.A. o la F.I.M. comunicano agli altri gestori del gioco il periodo di raccolta delle giocate, nonché l'ora di chiusura della raccolta stessa. I dati relativi alla raccolta di ciascun concessionario devono essere memorizzati e archiviati in apposite matrici, custodite con idonee misure di sicurezza, secondo le disposizioni previste dalla normativa che disciplina il gioco pubblico¹⁴.

7. La posta unitaria di scommessa è di 0,50 euro per colonna, per le giocate effettuate fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa e di 1,00 euro a colonna per le giocate effettuate successivamente¹⁵.

8. Nel costo della singola colonna è compreso l'importo che il giocatore è tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso spese e compenso al raccoglitore, pari a 0,04 euro per ogni colonna giocata fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa, e di 0,08 euro a colonna per quelle giocate successivamente¹⁶.

Art. 15 (Validità delle giocate) - 1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative apposite matrici siano state depositate negli archivi dei centri di elaborazione dei concessionari ove sono custodite con le misure di sicurezza previste dai rispettivi disciplinari di concessione.

¹² L'art. 1, comma 5, lett. a) del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 1 dell'art. 14 del presente decreto.

¹³ L'art. 1, comma 5, lett. b) del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 4 dell'art. 14 del presente decreto.

¹⁴ L'art. 1, comma 5, lett. c) del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 6 dell'art. 14 del presente decreto.

¹⁵ L'art. 1, comma 5, lett. d) del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 7 dell'art. 14 del presente decreto.

¹⁶ L'art. 1, comma 5, lett. e) del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 8 dell'art. 14 del presente decreto.

2. Inoltre i concessionari predispongono, su disco ottico, un archivio contenente per ciascuna scommessa gli estremi di tutti gli scontrini giocati e il numero di colonne sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilità del singolo concessionario, con misure di sicurezza approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nelle eventualità previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 13, detto archivio è recapitato, a cura e sotto la responsabilità del concessionario, a seconda del tipo di gara, alla F.I.A. o alla F.I.M.¹⁷.

Art. 16 (Rimborsi e reclami) - 1. Qualora le matrici rivelino incompletezza di dati, o le giocate siano state accettate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, ovvero i dati non siano pervenuti ai centri di elaborazione dei concessionari, questi, salva la responsabilità dei ricevitori, ne dichiarano l'esclusione dalla scommessa con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di cui all'articolo 16. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso totale delle somme giocate, da richiedere, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della decisione.

2. Il rimborso viene effettuato dal raccoglitore presso cui è avvenuta la giocata, dietro ritiro dello scontrino di gioco.

3. Avverso la dichiarazione di esclusione dalla scommessa da parte del concessionario, il giocatore in possesso di scontrino, salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può proporre reclamo in carta semplice, spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario entro trenta giorni decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale.

4. Sul reclamo il concessionario interessato decide entro il termine di quindici giorni, comunicandone l'esito con raccomandata al reclamante.

Art. 17 (Bollettino delle vincite) - 1. La F.I.A. o la F.I.M., a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, ricevono da ciascuno dei concessionari, entro la giornata feriale successiva alla gara, i dati relativi al numero delle giocate ed al volume della raccolta di loro competenza, nonché sulla base del notiziario riportante l'ordine d'arrivo, il numero delle colonne che hanno realizzato vincite nelle tre categorie. Sulla base dei dati ricevuti, la F.I.A. o la F.I.M., entro la stessa giornata feriale successiva alla gara, redigono il Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi e lo trasmettono ad ogni concessionario nonché all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato¹⁸.

2. Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1, sotto la propria responsabilità, provvede alla convalida delle vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige il Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento delle vincite secondo le rispettive modalità organizzative, trasmettendo la relativa documentazione contabile

¹⁷ L'art. 1, comma 6, del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 2 dell'art. 15 del presente decreto.

¹⁸ L'art. 1, comma 7, lett. a) del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 1 dell'art. 17 del presente decreto.

all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato concedente, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza¹⁹.

3. Il Bollettino ufficiale di cui al comma 2 contiene tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare, il numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria e è affisso al pubblico, presso ogni punto di raccolta delle giocate, per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Art. 18 (Pagamento delle vincite) - 1. Gli scontrini di gioco relativi alle vincite sono presentati, per la riscossione del premio, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall'affissione del Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi.

2. Il pagamento delle vincite di importo non superiore a 2.300,00 euro avviene direttamente presso il punto di gioco dove è stata effettuata la giocata²⁰.

3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 2.300,00 euro è eseguito dal concessionario, o da suoi delegati²¹.

4. Se uno o più concessionari registrano un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, la F.I.A. o la F.I.M. accreditano la somma necessaria a consentire il pagamento delle vincite. L'importo accreditato è detratto dalle somme che l'erogante deve versare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile da produrre all'Amministrazione finanziaria²².

Art. 19 (Trasmissione di dati contabili da parte dei concessionari) - 1. Entro il terzo giorno successivo al Gran Premio i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:

- a) l'incasso della raccolta;
- b) il compenso di spettanza del raccoglitore;
- c) l'importo delle vincite pagate;
- d) l'importo delle vincite ancora da pagare;
- e) l'importo netto a debito da versare al concessionario.

2. Entro il decimo giorno successivo al Gran Premio, i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:

- a) l'importo, di cui alla lettera d) del comma 1, trattenuto per il pagamento delle vincite;
- b) l'importo delle vincite pagate successivamente all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 1;
- c) l'importo netto a debito da versare al concessionario.

¹⁹ L'art. 1, comma 7, lett. b) del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 2 dell'art. 17 del presente decreto.

²⁰ L'art. 1, comma 8, lett. a) del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 2 dell'art. 18 del presente decreto.

²¹ L'art. 1, comma 8, lett. b) del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 3 dell'art. 18 del presente decreto.

²² L'art. 1, comma 8, lett. c) del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 4 dell'art. 18 del presente decreto.

Art. 20 (*Versamenti dei raccoglitori ai concessionari*) - 1. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'estratto conto, il saldo a proprio debito, di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 19, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari.

2. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 2 dell'articolo 19, il saldo a proprio debito, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari²³.

3. I concessionari riscuotono dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'articolo 19.

4. I concessionari, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmettono ai propri raccoglitori un riepilogo dell'aggio conseguito con la raccolta di tutte le scommesse di competenza contabile dell'anno precedente.

Art. 21 (*Oneri e compensi*) - 1. I concessionari, entro l'ottavo giorno seguente, la settimana successiva a quella del primo versamento da parte dei raccoglitori, versano alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme dovute, al netto di quanto da essi trattenuto per:

a) il pagamento delle vincite non ancora liquidate;

b) il compenso per il concessionario medesimo;

c) l'importo eventualmente accreditato ad altro concessionario, nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 18.

2. Se i versamenti di cui al comma 1 sono omessi in tutto o in parte, od effettuati in ritardo, si applicano le penalità previste dall'atto di concessione.

3. Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all'articolo 11, comma 6, da intendersi come comprensivi di ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo annuo derivante dalla scommessa e possono anche essere corrisposti detraendoli per ogni scommessa dalle somme dovute ai sensi del comma 1²⁴.

Art. 22 (*Canone di concessione*) - 1. Il canone di concessione, di cui all'articolo 21, è calcolato per ogni concessionario secondo percentuali decrescenti per i seguenti scaglioni di incasso lordo:

a) 1° scaglione 3,00 per cento sino a 258.230.000,00 euro di raccolta annua.

b) 2° scaglione 2,00 per cento oltre 258.230.000,00 euro di raccolta annua²⁵.

Art. 23 (*Versamento del prelievo e dell'imposta*) - 1. Il prelievo relativo alla scommessa è pari alla differenza fra l'intero ammontare delle somme giocate e le quote destinate al montepremi e agli altri oneri stabiliti nel capo II del presente regolamento. Su di esso si applica l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

²³ L'art. 1, comma 9, del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 2 dell'art. 20 del presente decreto.

²⁴ L'art. 1, comma 10, del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così sostituito il comma 3 dell'art. 21 del presente decreto.

²⁵ L'art. 1, comma 11, del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così costituito l'art. 22 del presente decreto.

2. La F.I.A. e la F.I.M. provvedono al versamento dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di prelievo, entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive di rispettiva competenza oggetto delle scommesse hanno avuto luogo²⁶.

Art. 24 (*Obbligo dei concessionari di rendiconto all'Amministrazione finanziaria*) - 1. I concessionari rendono il conto della gestione finanziaria relativa alla riscossione degli incassi ed al pagamento delle vincite mediante la produzione di appositi elaborati contabili che, unitamente alla relativa quietanza di versamento ed alla connessa documentazione, devono essere inviati periodicamente all'Amministrazione finanziaria indicando gli elementi e secondo le modalità che verranno stabiliti con apposito decreto dirigenziale²⁷.

Art. 25 (*Poteri di vigilanza dell'Amministrazione finanziaria*) - 1. L'Amministrazione finanziaria esercita la vigilanza sulla gestione della scommessa attraverso controlli sulle procedure di esercizio della stessa ed anche mediante ispezioni negli uffici dei concessionari. A tali fini i concessionari sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta.

²⁶ L'art. 1, comma 12, del D.M. 6 agosto 2002, n. 205 (G.U. 19 settembre 2002, n. 220) ha così modificato il comma 2 dell'art. 23 del presente decreto, in precedenza già modificato dall'art. 6, D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66.

²⁷ Al riguardo, si rinvia al D.Dirig. 21 marzo 2000 (G.U. 11 aprile 2000, n. 85).